

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser

<b>numero:</b>	07i
<b>del:</b>	2017-01-13
<b>autore:</b>	Dott. Peter Winkler Dott. Andrea Tinti

## Circolare

A tutti i soggetti in contabilità semplificata

### Contabilità semplificata con determinazione del reddito "per cassa"

La Finanziaria 2017<sup>1</sup> ha introdotto per le imprese minori in contabilità semplificata (ditte individuali e società di persone) una novità di rilievo, consistente nell'introduzione del regime di cassa<sup>2</sup> per la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP che implica la determinazione del reddito sulla base della differenza tra i ricavi e gli altri proventi percepiti e i costi sostenuti e non più per competenza.

I suddetti soggetti in contabilità semplificata possono tuttavia optare per la contabilità ordinaria, qualora decidano di voler mantenere il metodo di tassazione dei redditi per competenza, sinora adottato, o intendano applicare dal 2017 la nuova imposta sul reddito di impresa (IRI). Per tutti i nostri clienti in contabilità semplificata manterremo in automatico tale sistema anche per l'anno 2017; per semplicità per tali soggetti per il triennio (2017-2019) sarà anche optato per il cd. "criterio delle registrazioni" considerando quindi automaticamente incassati/pagati nell'anno solare tutti i documenti registrati in tale anno.

Con la presente si richiede infine a ciascun cliente, che intenda cambiare il sistema sinora adottato, di contattarci, in modo da poter eventualmente approfondire insieme l'argomento.

Di seguito evidenziamo le peculiarità delle novità introdotte.

#### 1 Imprese in contabilità semplificata e tassazione del reddito in base al principio di competenza

La possibilità da parte di un'impresa individuale o di una società di persone di tenere la contabilità semplificata è legata al non superamento dell'ammontare dei ricavi conseguiti nell'anno precedente. Il limite di ricavi è differenziato in base al tipo di attività esercitata ovvero<sup>3</sup>:

Prestazioni di servizi	Euro 400.000,00.-
Altre attività	Euro 700.000,00.-

Le disposizioni vigenti sino al periodo d'imposta 2016 (ovvero quelle applicabili alla dichiarazione dei redditi 2017) prevedevano la determinazione del reddito dei citati soggetti secondo il

1 Legge n. 232 del 11.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta della repubblica del 21.12.2016

2 Art. 1, comma 17-23.

3 Comma 1, dell'articolo 18 DPR n. 600/1973

principio di competenza. Quindi le imprese minori con contabilità semplificata erano sinora tassate in base al medesimo principio, quello di competenza, valevole per tutte le altre imprese in contabilità ordinaria. Come accennato tuttavia la Finanziaria 2017 ha apportato notevoli modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi a tale riguardo. Nell'articolo 66 è stato abrogato il riferimento al principio di competenza, sostituendolo con un principio di cassa<sup>4</sup> semplificato.

## 2 Il principio di cassa per le imprese in contabilità semplificata

Con l'introduzione del principio di cassa suddetto il metodo e i calcoli necessari alla determinazione del reddito cambiano. Non è infatti più necessario integrare le scritture contabili con le rilevazioni di fine anno riguardanti i crediti per le vendite o le prestazioni effettuate, ma non ancora fatturate, o con gli accantonamenti per le fatture da ricevere. Tali integrazioni necessarie per garantire il rispetto del principio di competenza economica aggiungevano complessità al regime della contabilità semplificata. I soggetti destinatari della nuova contabilità semplificata per cassa sono i soggetti che non superano i limiti di ricavi citati al punto precedente, facendo riferimento, per poter continuare a tenere la contabilità semplificata nel 2017, ai ricavi/proventi conseguiti per competenza nel 2016.

Punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa seguendo il citato principio di cassa è la differenza tra ricavi e altri proventi percepiti (quali quelli da immobili patrimonio, interessi attivi, dividendi e autoconsumo) e i costi sostenuti (pagati). Da tale differenza si sottraggono gli ammortamenti e gli accantonamenti TFR, computando poi la differenza tra le minusvalenze e sopravvenienze passive e tra gli oneri e i ricavi straordinari. Detto in parole molto semplici ciò significa, che solo i ricavi incassati incrementano e solo le spese per merci o materie prime o servizi effettivamente pagati riducono l'imponibile fiscale<sup>5</sup>.

Applicando il regime di cassa in oggetto non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali e le rimanenze finali e in sede di prima applicazione dello stesso le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 sono deducibili come costi interamente nell'anno 2017<sup>6</sup>. Non saranno poi considerati nel nuovo regime i componenti di reddito che hanno già concorso alla formazione della base imponibile dell'anno precedente in vigenza del precedente regime (di competenza nell'anno 2016). Ciò al fine di evitare potenziali duplicazioni di tassazione<sup>7</sup>.

Per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di regola vengono tenuti i soli registri IVA con una riconciliazione al regime di cassa effettuata a fine anno in detto registro ovvero mediante le annotazioni sui mancati pagamenti/incassi delle fatture registrate<sup>8</sup>. Per poter effettuare tali rilevazioni nei registri IVA a partire da **gennaio 2017** necessitiamo **per ciascun periodo contabile**, oltre alle fatture di acquisto e di vendita, anche **l'estratto conto bancario**. Inoltre le fatture a noi consegnate dovranno già riportare il riferimento “pagato” e la data di incasso/pagamento delle stesse. Solo osservando tali prescrizioni sarà possibile individuare il momento nel quale è avvenuto l'incasso dei ricavi/proventi ovvero il pagamento dei costi.

In alternativa alla suddetta riconciliazione sui registri IVA è possibile, avvalendosi di un **opzione vincolante per almeno tre anni**, considerare automaticamente incassate alla data di emissione (e quindi registrazione) le fatture emesse ovvero pagate alla data di registrazione quelle ricevute<sup>9</sup>. Così facendo non sarà necessario annotare la data di pagamento.

## 3 Opzione per il regime ordinario e per la nuova imposta sul reddito di impresa (IRI)

Per poter continuare ad adottare il regime di tassazione per competenza come in passato il contribuente ha la possibilità di optare per la contabilità ordinaria. L'opzione per il regime or-

---

4 Art. 1, comma 17 lettera a.

5 Art. 1 comma 17

6 Art. 1 comma 18

7 Art. 1 comma 19

8 Art. 1 comma 22 n. 4.

9 Art. 1 comma 22 n. 5.

dinario è vincolante irrevocabilmente per tre anni<sup>10</sup>. Un vantaggio di tale regime è che si evitano oscillazioni del reddito imponibile dovute alle rimanenze, mentre svantaggiosi risultano essere i costi amministrativi (ad esempio a causa della rilevazione contabile di tutti i movimenti di cassa e banca, della tenuta di un libro giornale e della redazione del bilancio di apertura).

Un ulteriore incentivo per optare per il regime della contabilità ordinaria consiste nella possibilità di adottare **la nuova imposta sul reddito di impresa (IRI)**. Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria possono infatti valutare di applicare la nuova imposta proporzionale sui redditi, pari al 24 %, agli utili non distribuiti. L'imposta si applica sulla base imponibile costituito dagli utili conseguiti nell'anno, dedotti gli importi che l'imprenditore/socio preleva dall'impresa. Questi ultimi sono quindi sottratti alla solita tassazione per trasparenza e sono invece tassati in capo ai citati soggetti con le regole ordinarie dell'IRPEF progressiva (dal 23% al 43% a seconda dell'ammontare del reddito complessivo). La nuova imposta sul reddito di impresa (IRI) è vantaggiosa specialmente per le imprese con utili elevati che non vengono prelevati, ma destinati all'autofinanziamento dell'impresa. Scopo della nuova IRI è proprio quello di incentivare il reinvestimento nell'impresa degli utili dalla stessa prodotti, con il fine di facilitarne lo sviluppo e la produttività. L'opzione per l'imposta sul reddito di impresa è vincolante per 5 anni<sup>11</sup>.


Le imprese in contabilità semplificata interessate devono quindi esercitare due opzioni: una per l'adozione del regime della contabilità ordinaria in luogo della semplificata e la seconda per l'applicazione della nuova imposta sul reddito delle imprese IRI.

#### 4 Principio di cassa e calcolo dell'IRAP

Le nuove disposizioni di cui all'articolo 66<sup>12</sup> del Testo Unico delle imposte sui redditi valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo  
*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*  
*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>10</sup> Art. 1 comma 22 – Nuovo testo art 18, c. 8 del DPR 600/73 in vigore dal 1.1.2017

<sup>11</sup> Art. 1 commi 547 – 548

<sup>12</sup> Introduzione del principio di cassa per le imprese in contabilità semplificata